

# BALDI&PARTNERS *News*

*Notiziario settimanale*

**N. 25-2019 - Venerdì 12 luglio 2019**

## In questo numero:

- **Accertamento: con i nuovi ISA adeguamento libero**
- **Società' immobiliari e deducibilità' degli interessi passivi**
- **Tariffa integrata ambientale (TIA 2): soggetta ad IVA**
- **Trasformazione societaria (con implicazioni pex) a rischio elusione**
- **L'antieconomicità non dribbla il divieto al transfer price tra società italiane**

## LEGAL

- **Licenziamento orale: onere della prova a carico del lavoratore**

### ACCERTAMENTO: CON I NUOVI ISA ADEGUAMENTO LIBERO

Con i nuovi **indici di affidabilità fiscale**, che, considerando i componenti di reddito (costi e ricavi), pervengono ad una valutazione di merito che va da 1 a 10, è assegnata al contribuente (che non abbia conseguito il punteggio massimo) la **facoltà di adeguare i ricavi** nella misura da questi desiderata, in modo da **conseguire il punteggio** di merito da lui **desiderato**. La conseguenza del punteggio ottenuto è così di seguito sinteticamente precisata: - con un voto non inferiore a 6 si evita l'inserimento nelle **liste selettive**; - tra il 6 e l'8 è conseguita una **posizione neutrale**, cioè fuori dalle liste selettive, ma anche fuori dalla zona premiale; - **dall'8 in poi** sono previste **agevolazioni**, che così sintetizziamo: a- per un punteggio di **almeno 8**, vi è l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti (o rimborsi IVA) per un importo non superiore a 50.000 euro annui (IVA) e 20.000 euro annui (imposte dirette ed IRAP), esonero dalla presentazione della garanzia per il rimborso IVA di crediti non superiori a 50.000 euro annui, anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento; b- **dall'8,5 in poi**, **esclusione** degli **accertamenti** basati su **presunzioni semplici**; c- **dal 9 in poi**, **esclusione** dell'applicazione della disciplina delle **società non operative/in perdita sistematica** ed **esclusione** della determinazione **sintetica del reddito** (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato).

### SOCIETÀ IMMOBILIARI E DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta al "Forum Dichiarazioni 24" fornendo chiarimenti ai quesiti posti dai contribuenti; uno di questi riguardava la possibilità, da parte di una **società di gestione immobiliare**, di dedurre interessi passivi, **senza** le limitazioni del **ROL** (art. 96 del TUIR), relativi ad un mutuo contratto in parte per **l'acquisto di un negozio da concedere in locazione**. L'Agenzia ha confermato che, per le **società di gestione immobiliare**, i **requisiti** per dedurre gli interessi passivi **fuori ROL** sono i **seguenti**: - che gli interessi derivino da **finanziamento garantito da ipoteca**; - che l'**immobile**, di cui al finanziamento ipotecario, sia **destinato alla locazione**, anche successivamente all'acquisto (circolare n. 19/E/2009). Sono considerate di **gestione immobiliare** le società che congiuntamente possiedano i seguenti due **requisiti**: - il valore dell'**attivo** sia costituito per la **maggior parte** dal **valore normale degli immobili destinati alla locazione**; - i **ricavi** siano costituiti per almeno i **due terzi da canoni di locazione di fabbricati**, ovvero da canoni di affitto di aziende con un prevalente contenuto immobiliare. Nel caso di specie sottoposto all'Agenzia è stato posto il diniego alla deducibilità degli interessi fuori ROL, in quanto il **finanziamento non era garantito da ipoteca**.

### TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (TIA 2): SOGGETTA AD IVA

Con l'ordinanza n. 15390 del 6.6.2019, la Cassazione ha confermato che la **tariffa integrata ambientale** (c.d. TIA 2), di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, ha **natura privatistica** e pertanto è **soggetta ad IVA**. Richiamando quanto già sancito dalla pronuncia n. 16332/2018, nell'ordinanza in esame è stato osservato che la disciplina della TIA 2 individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti e afferma la **natura di corrispettivo** (e non tributaria) **della citata tariffa**. Ciò **a differenza** di quanto avviene per la **tariffa di igiene ambientale** (c.d. TIA 1) e per l'**addizionale provinciale** sulla TIA 2. Ai fini dell'assoggettabilità ad IVA, inoltre, è **irrilevante** che il pagamento della TIA 2 sia **obbligatorio per legge**, in quanto la definizione delle prestazioni di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 prescinde dalla fonte delle stesse.

### TRASFORMAZIONE SOCIETARIA (CON IMPLICAZIONI PEX) A RISCHIO ELUSIONE

L'Agenzia delle Entrate (risposta n. 185 dell'11.6.2019) è stata richiesta di un parere riguardo alla seguente operazione societaria. Una S.n.c., previa trasformazione in S.r.l., ha **conferito** la propria azienda **in neutralità fiscale** (art. 176 del TUIR) in una costituenda S.r.l., cedendo poi il 70% del capitale di quest'ultima a nuovi soci, **beneficiando della PEX**. Secondo l'Agenzia, il passaggio del regime IRPEF a quello IRES (cioè, la trasformazione da S.n.c. a S.r.l.) non influisce sulla spettanza dei requisiti PEX, ma, nel caso di specie, non trova altra giustificazione che non la **riduzione della tassazione** dal 58,14% (art. 58, commi II e IV del TUIR) della plusvalenza imponibile al 5% della stessa (art. 87 del TUIR). L'operazione di **trasformazione** è stata quindi giudicata **abusiva**. Inutile affermare che il parere dell'Agenzia desta più di una perplessità, non tenendo conto che, nel caso della plusvalenza realizzata e tassata in capo alla S.n.c., i soci avrebbero poi potuto distribuirsi il provento realizzato senza

ulteriore tassazione, mentre nel caso di S.r.l. il dividendo avrebbe subito l'ulteriore tassazione del 26%. E' anche evidente che la trasformazione certamente ha avuto anche **altre valide motivazioni**.

### L'ANTIECONOMICITÀ NON DRIBBLA IL DIVIETO AL TRANSFER PRICE TRA SOCIETÀ ITALIANE

La sentenza 2004/17/2019 della Ctr Lombardia da poco depositata sancisce l'inapplicabilità del principio di antieconomicità agli scambi intercompany fra controllante e controllata italiana. La decisione è molto rilevante in quanto non di rado gli uffici hanno contestato operazioni intercompany domestiche ritenute di fatto non a valori di mercato, ricorrendo all'antieconomicità nonostante l'inapplicabilità del transfer pricing. Nel caso in esame la società controllante aveva erogato un finanziamento nei confronti della controllata; l'amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità degli interessi passivi sotto il duplice profilo della loro inerenza e della loro antieconomicità. La Ctr ha posto un freno a questa pratica stabilendo che, una volta escluse problematiche di transfer pricing per l'inapplicabilità della relativa disciplina o per l'assenza di pratiche contro il principio di libera concorrenza, l'Agenzia delle Entrate non può ricorrere al concetto di antieconomicità per contestare la deduzione della componente negativa. Inoltre è stato ribadito il principio per cui non va operato alcun giudizio di inerenza per la deducibilità degli interessi passivi.

## LEGAL

### LICENZIAMENTO ORALE: ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL LAVORATORE.

Il **lavoratore** subordinato che impugni il **licenziamento intimato oralmente** per inosservanza della forma prescritta deve **provare** che la **risoluzione** del rapporto di lavoro è stata **determinata** dalla **scelta del datore di lavoro**, non bastando la sola dimostrazione della cessazione del rapporto. È quanto statuito dalla **Corte di Cassazione – Sez. Lavoro**, con **Sentenza n. 18402/19**, in accoglimento del **ricorso promosso da una società**. La competente Corte d'Appello, ritenendo che il lavoratore reclamante fosse stato licenziato oralmente, aveva invero condannato la società datrice di lavoro a reintegrarlo ed a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. Secondo i Giudici del gravame spettava infatti alla datrice di lavoro provare l'esistenza di un fatto estintivo del rapporto diverso dal licenziamento, attesa l'inversione dell'onere probatorio determinata dall'avvenuta estromissione del lavoratore. La Suprema Corte, nell'**accogliere il ricorso**, ha ritenuto errata la predetta asserzione della Corte territoriale, in quanto contrastante con la **regola iuris** già espressa sul tema dai Giudici di Legittimità (cfr. Cass. n. 3822/2019 e n. 13195/2019). In base a tale principio di diritto, il lavoratore che impugni un licenziamento verbale ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro sia ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti, **non** essendo circostanza di per sé **idonea** a fornire tale prova la mera **cessazione nell'esecuzione delle prestazioni lavorative**. Nel caso in cui il datore di lavoro eccepisca che il contratto sia stato risolto a seguito delle dimissioni del lavoratore, il giudice, qualora perduri l'**incertezza probatoria**, dovrà quindi **rigettare la domanda del lavoratore** in ossequio alla regola prevista dall'**art. 2697 comma 1 c.c.**, che impone alla parte che intenda far valere un diritto in giudizio di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

### MERCATO FINANZIARIO

| EURIBOR | 11/07/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | CAMBI      | 11/07/19 | 31/12/18 | 31/12/17 | SPREAD               | 11/07/19 | 31/12/18 | 31/12/17 |
|---------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| 3 mesi  | -0,364   | -0,313   | -0,329   | Euro - Usd | 1,125    | 1,145    | 1,199    | Btp vs BUND 10 years | 195,9    | 246,9    | 157,5    |
| 6 mesi  | -0,342   | -0,240   | -0,271   | Euro - yen | 121,83   | 125,85   | 135,01   |                      |          |          |          |
| 1 anno  | -0,277   | -0,119   | -0,186   |            |          |          |          |                      |          |          |          |

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.